

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2021, proposto da

********** *******************, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Stefana e Tommaso

Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Bergamo, in persona del Presidente delle Provincia pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'avvocato Giorgio Vavassori, con studio in Bergamo, via T. Tasso, 8;

nei confronti

Comune di *******, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso il suddetto avvocato con studio in Bergamo, via Ghislanzoni, 41;

 del provvedimento del Dirigente del Servizio rifiuti del Settore ambiente della Provincia di Bergamo, del 23 febbraio 2021, che ha ritenuto la ricorrente responsabile della contaminazione, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo e del Comune di ******;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 10 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

- 1. La ricorrente svolge, sin dal 2008, l'attività di produzione e cromatura di rubinetteria e minuteria idraulica in un'area sita all'interno dell'area industriale di *******, frazione del Comune di *******.
- 2. Nel 2013 la locale ARPA comunicò alla Provincia gli esiti delle analisi delle acque, prelevate nel mese di dicembre 2012 dal piezometro Pz5, posizionato all'intero della società ************************, dalla quale emerse la probabile contaminazione da cromo esavalente delle acque sotterranee, che attraversano lo stabilimento della ricorrente.
- 3. Il 1° febbraio 2013 si svolse un incontro tecnico, all'esito del quale la ricorrente depositò della documentazione tecnica e, a seguito del sopralluogo del 18 marzo 2013, l'amministrazione procedente chiese all'odierna ricorrente di approfondire le indagini ambientali e di predisporre un apposito piano di caratterizzazione dell'area, che venne inviato il 27 marzo 2013.
- 4. Il 29 marzo 2013 l'odierna ricorrente inviò la comunicazione di potenziale contaminazione dell'area, ex art. 245 comma 2 del d.lgs. 152/2006 e, il 19 aprile 2013, il Comune approvò, con prescrizioni, il piano di caratterizzazione, che venne analizzato durante l'incontro tecnico del 7 novembre 2013, all'esito

- del quale emerse la necessità di attivare interventi di messa in sicurezza d'emergenza (MISE), a causa di una probabile contaminazione dell'area da Cormo e Nichel; nel contempo la regione Lombardia comunicò la propria intenzione di subentrare nella titolarità del procedimento.
- 5. Il 13 febbraio 2014 la Regione prese atto del contenuto del piano di caratterizzazione e indicò, in omaggio a quanto deciso nella conferenza di servizi del 28 gennaio 2014, gli interventi di MISE da porre in essere (sbarramento idraulico con emungimento delle acque di falda, invio delle stesse presso un impianto di depurazione e successivo scarico in una pubblica fognatura; rimozione di un "hot spot" di terreno contaminato; monitoraggio della falda) e dispose l'effettuazione di indagini integrative.
- 6. Il 19 ottobre 2016, a seguito del prosieguo delle indagini ambientali e dei monitoraggi delle acque sotterranee, la Provincia chiese alla ricorrente aggiornamenti relativi all'ultima campagna di monitoraggio e sollecitò il riscontro alla richiesta, formulata nel 2014, relativa all'acquisizione elementi utili a dimostrare la sua estraneità alla contaminazione.
- 7. Il 17 novembre 2016 la ricorrente ribadì di non essere responsabile dell'inquinamento, anche perché nel corso delle indagini ambientali sarebbero emersi degli elementi che collocherebbero la fonte della contaminazione al di fuori del proprio sito.
- 8. Il 19 gennaio 2018, la ricorrente chiese la variazione del sistema di MISE e, all'esito dell'incontro tecnico del 26 marzo 2018, si convenne di interrompere alcune delle misure disposte e di valutare l'opportunità di procedere ad una caratterizzazione integrativa dell'area.
- 9. Il 25 agosto 2020 la Provincia ha chiesto alla ricorrente di fornire, entro i successivi trenta giorni, ogni elemento utile a supporto dell'asserita estraneità alla contaminazione, precisando, al contempo, che in difetto di riscontro avrebbe avviato un formale procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione a suo carico.

- 10. Il 4 settembre 2020 l'odierna ricorrente ha negato ogni addebito e, il successivo 28 ottobre 2020, la Provincia ha avviato il procedimento per l'individuazione del responsabile della contaminazione, *ex* art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006.
- 11. Il 15 dicembre 2020 la ricorrente ha nuovamente ribadito di non aver avuto alcun ruolo nell'inquinamento del sito.
- 12. Il 23 febbraio 2021 la Provincia ha concluso il procedimento individuando la società ricorrente quale responsabile della contaminazione delle acque sotterranee per il parametro cromo esavalente e cromo totale.
- 13. Con ricorso, notificato il 23 aprile 2021 e depositato il successivo 10 maggio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento *de quo* chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
- 14. All'udienza camerale del 26 maggio 2021 il Collegio ha respinto l'istanza cautelare della ricorrente.
- 15. Il 29 settembre 2021 la ricorrente ha proposto un'istanza *ex* art. 116, comma 2, c.p.a. che è stata respinta dal Collegio, il successivo 15 dicembre 2021, perché eccessivamente generica.
- 16. In prossimità dell'udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie conclusionali e di replica, nei termini di rito.
- 17. All'udienza pubblica del 10 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura il difetto di competenza della Provincia in quanto l'art. 5 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 (che ha trasferito ai Comuni la competenza per gli interventi di bonifica di siti contaminati che ricadono interamente nel proprio territorio), avrebbe attribuito alla Regione Lombardia, e non alla Provincia, le funzioni relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati ricadenti sul territorio di due o più Comuni, ivi compresa, quindi, l'individuazione del responsabile della contaminazione.

Il motivo è infondato.

Come noto l'art. 242 del d.lgs. 152/06 prevede che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito «il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione» e prosegue attribuendo alla Regione le funzioni relative agli interventi di bonifica, di messa in sicurezza nonché le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati, le quali sono state trasferite ai Comuni, con l'art. 5 della 1.r. 27 dicembre 2006, n. 30, qualora la contaminazione ricada interamente nell'ambito del territorio di un solo Comune.

L'art. 244 del d.lgs. 152/06 prevede, poi, che le pubbliche amministrazioni individuano i siti nei quali i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) e ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti, mentre, il comma 2, dispone che la Provincia, ricevuta la comunicazione *de qua*, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile del superamento e sentito il Comune competente, diffida, con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo, attività che la Provincia è tenuta ad effettuare anche qualora la comunicazione provenga, ai sensi del successivo art. 245, dal proprietario o dal gestore di un'area inquinata.

Dal quadro normativo così delineato emerge, quindi, che il legislatore nazionale ha attribuito alla Provincia il compito di individuare, con provvedimento motivato, il responsabile della contaminazione, potere che non è stato intaccato dal legislatore regionale, che, del resto, non avrebbe potuto intervenire sul punto, stante l'espressa attribuzione di tale potere alla Provincia.

Nel sistema delineato dal legislatore nazionale e regionale, quindi, solo il procedimento di bonifica in senso stretto è affidato alla Regione (ovvero ai singoli comuni, nel caso di contaminazioni territorialmente circoscritte), mentre tutte le attività ad essa propedeutiche, come l'individuazione del responsabile della contaminazione, sono di competenza della Provincia, in virtù del disposto degli artt. 244 e 245 del d.lgs. 152/06.

Poiché, quindi, l'amministrazione provinciale era competente a emanare il provvedimento impugnato, il motivo è infondato e deve essere respinto.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura il difetto di istruttoria del provvedimento impugnato perché da nessun atto si evincerebbe in modo inequivocabile la propria responsabilità; tant'è che la stessa ARPA non avrebbe mai individuato dei focolai di contaminazione nel proprio sito.

La ricorrente evidenzia, in particolare, che, poiché la direzione di scorrimento delle acque sotterranee non sarebbe fissa da nord a sud, ma varierebbe, di anno in anno, anche in direzione da nord-est a sud-ovest, il fatto che i piezometri a monte del sito in esame (PzE, PzF e PzG) non abbiano mostrato un superamento della CSC non sarebbe dirimente, senza contare che l'assenza di contaminazione del suolo escluderebbe di per sé la sua responsabilità.

Il motivo è infondato.

Come precedentemente evidenziato, in base al disposto degli art. 242 e 244, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'obbligo di bonifica di un sito è posto in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare e di individuare.

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il nesso di causalità tra l'azione (od omissione) del soggetto ritenuto responsabile e la contaminazione va accertato sulla base del canone civilistico del *«più probabile che non»*, secondo il quale per affermare il legame causale non è necessario raggiungere un livello di probabilità prossimo alla certezza, bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della opposta possibilità, sia pure

basandosi su elementi indiziari, con la precisazione che il soggetto individuato come responsabile dell'inquinamento, sulla base di un attendibile ragionamento presuntivo formulato nei termini sopra indicati, non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi, ma deve, a sua volta, fornire specifiche prove idonee a dimostrare la reale dinamica degli avvenimenti ed indicare a quale altra specifica impresa debba addebitarsi la contaminazione (*ex multis* T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 16 settembre 2021, n. 1367).

Ciò posto, dall'esame degli atti di causa è possibile evidenziare che la Provincia ha fondato il proprio convincimento su una serie di elementi che, se complessivamente considerati, portano a ritenere che la ricorrente sia responsabile della contaminazione.

Nello specifico, alla data del 19 gennaio 2018, allorquando cioè la società ricorrente chiese la variazione delle misure di MISE, la rete piezometrica di monitoraggio del sito della ricorrente era composta da:

- Pz Eurodolciaria: piezometro di monte, esterno al sito;
- PzE e PzF: piezometri di monte interni al sito;
- PzA e PzZG: piezometri di valle interni al sito;
- PzB, PzC e PzD: piezometri di valle posti al limite di proprietà e costituenti la barriera idraulica;
- Pz5-Meyer, Pz13 Ciserano, Pz14, Pz6 Ciserano, Pz Via Berna, Pz Provincia
 2 e Pozzo Fontana Zingonia: piezometri di valle esterni al sito.

Ebbene, le indagini effettuate da ARPA, il 23 gennaio 2018, hanno riscontrato superamenti delle CSC relative al cromo VI, in corrispondenza del PzD, mentre le analisi di laboratorio, condotte dalla società ricorrente nel medesimo arco temporale, hanno evidenziato il superamento delle CSC per il Cromo VI in corrispondenza dei PzD, Pz Provincia 2 e Pz 13, tutti localizzati a valle del sito.

Esiti, questi, che si pongono in linea di continuità con i risultati delle precedenti analisi nonché con le successive misurazioni; in particolare, il monitoraggio delle acque del 21 maggio 2021 ha evidenziato «il superamento della Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) prevista dalla normativa vigente per il parametro Cr VI (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2) nei campioni prelevati presso i piezometri PzD, Pz Meyer, Pz Provincia 2 e Pz13», mentre, nelle successive indagini del 7 dicembre 2021 è stato riscontrato «il superamento della Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) prevista dalla normativa vigente per il parametro Cr VI (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2) nei campioni prelevati presso i piezometri PzD, Pz Meyer, Pz via Berna e Pz13».

In conclusione, anche nell'anno 2021 vi è stato un «superamento della CSC in tutte le campagne di monitoraggio nei piezometri PzD e Pz13, con valori inferiori a 30 j.tg/l in PzD e concentrazioni maggiori (comprese tra 53 e 75 j.tg/l) in PZ13», conclusioni che sono state confermante anche dalle analisi effettuate nel 2022 (9 marzo e 25 ottobre).

Tali elementi rendono altamente probabile che la contaminazione sia interna al sito, anche perché il ragionamento induttivo dell'amministrazione procedente non è stato inficiato dalle controdeduzioni della ricorrente che, in un primo momento, si è limitata a smentire le conclusioni raggiunte e ad asserire genericamente che sarebbero emersi degli elementi che evidenzierebbero una possibile contaminazione esterna al sito (cfr. nota della società ricorrente del 17 novembre 2016). Affermazioni che sono state ribadite, il 4 settembre 2020, dal legale della ricorrente il quale, oltre che ritenere le conclusioni dell'amministrazione procedente alla stregua di mere presunzioni, ha evidenziato come la contaminazione potrebbe derivare dall'attività delle imprese che hanno precedentemente operato nell'area, considerazioni che sono state, però, ritenute inidonee per archiviare il procedimento a carico dell'odierna ricorrente.

Nel corso del procedimento, e segnatamente, il 15 dicembre 2020, la ricorrente ha nuovamente evidenziato che:

- a seguito dell'acquisto del sito nel 2007 lo stabilimento sarebbe stato progressivamente ammodernato e tale attività avrebbe impedito la produzione di fenomeni inquinanti, che, se effettivamente sussistenti, sarebbero da addebitare ai precedenti proprietari;
- che lai contaminazione da cromo potrebbe derivare da attività esterne al sito, anche perché nel «corso degli anni sono stati individuati fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee presenti in diversi settori della pianura bergamasca, in particolare, anche nella zona di Treviglio».
- che all'esito delle indagini ambientali sarebbe emerso che i terreni del sito di sua proprietà non sarebbero contaminati.
- che, al contrario di quanto indicato da ARPA, la direzione di scorrimento della falda e delle acque sotterranee non sarebbe semplicemente Nord Sud, posto che la letteratura accedeminca mostrerebbe «la complessità dei corpi sedimentari che potrebbero essere presenti lungo una ipotetica sezione trasversale (est-ovest) di questo settore di pianura», senza contare che la «direzione dei flussi può

ulteriormente e significativamente essere modificata a seguito delle perturbazioni (che possono anche essere saltuarie e di durata variabile) indotte, nell'acquifero, dai pozzi in emungimento che, come ben conosciuto, producono coni di depressione con richiamo delle acque» che potrebbero, quindi, modificare, anche solo temporaneamente, l'andamento planimetrico delle acque.

Neppure tali considerazioni sono state ritenute idonee a inficiare il quadro indiziario a carico della ricorrente, a seguito di un giudizio immune da censure di ordine logico.

In primo luogo, priva di pregio appare la considerazione relativa all'attività di ammodernamento dello stabilimento produttivo, e della conseguente impossibilità dello stesso di generare una contaminazione del sito che, qualora esistente, sarebbe, pertanto, da addebitare ai precedenti proprietari dello stesso: il ragionamento induttivo proposto, per quanto suggestivo, è infatti privo di un solido substrato probatorio.

Sul punto occorre, infatti, rammentare che, per giurisprudenza consolidata, «il responsabile dell'inquinamento va individuato, non solo nel soggetto che procede materialmente allo sversamento delle sostanze nocive, ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che abbiano, in tutto o in parte, generato la contaminazione anche per il tramite di un comportamento omissivo, purché legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità. Si è, altresì, sostenuto che l'imputazione dell'inquinamento ad un determinato soggetto può avvenire sia per condotte attive che per condotte omissive e, ancora, che la relativa prova può essere data in forma diretta o indiretta» (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 25 marzo 2016, n. 313).

Ne consegue che, anche qualora la contaminazione avesse preso avvio durante la precedente gestione del sito, resterebbe comunque incontestato che la ricorrente nel corso dell'attività di ammodernamento dello stabilimento, o non ha individuato la contaminazione, continuando ad aggravarla con la propria attività produttiva, ovvero, ancora più grave, pur avendola rilevata non l'ha comunicata alle autorità competenti, omettendo, così, di attivare le necessarie misure di messa in sicurezza, oppure, ipotesi più probabile, al

momento dello svolgimento di tale attività non vi era alcuna contaminazione in atto.

Del tutto inidoneo ad inficiare le conclusioni dell'amministrazione procedente è, poi, il ragionamento fondato sull'assenza di contaminazione da cromo dei terreni presenti nel sito: tralasciando, infatti, la questione relativa alla necessità di un approfondimento dell'attività di caratterizzazione, occorre evidenziare che il provvedimento impugnato ha dato atto, con un giudizio immune da censure di ordine logico, che «la contaminazione potrebbe raggiungere direttamente la falda, senza interessare il suolo soprastante, attraverso pozzi perdenti o altri sottoservizi interrati non individuati che possono costituire vie preferenziali di trasferimento del contaminante direttamente nelle acque sotterranee».

Considerazioni, queste, che non possono essere inficiate dal contenuto della relazione tecnica prodotta dalla ricorrente in cui si sottolinea che, poiché le indagini effettuate sulla matrice suolo avrebbero coperto tutti i punti critici dell'area, sarebbe certo che i terreni non sarebbero contaminati e, conseguentemente, l'inquinamento della falda freatica sottostante non potrebbe derivare «da perdite provenienti dal sito stesso o da sversamenti accidentali».

Per stessa ammissione del tecnico di fiducia della ricorrente, infatti, le indagini de quibus si sono concentrate solo sui punti ritenuti potenzialmente critici e non sull'intero sito, e, pertanto, gli esiti delle indagini non sono sufficienti per escludere la responsabilità delle ricorrente, in quanto inidonee a sconfessare l'assunto secondo cui «la contaminazione potrebbe raggiungere direttamente la falda, senza interessare il suolo soprastante, attraverso pozzi perdenti o altri sottoservizi interrati non individuati che possono costituire vie preferenziali di trasferimento del contaminante direttamente nelle acque sotterranee».

Discorso analogo deve essere effettuato con riferimento alla direzione della falda dove le asserzioni del ricorrente circa l'inattendibilità della direzione (nord – sud) indicata dalla locale ARPA sono meramente ipotetiche e contraddette dall'amministrazione procedente che, approfondendo la questione, ha evidenziato che «la direzione di flusso delle acque della falda superficiale

(dove è presente l'inquinamento) ha un andamento all'incirca N-S, che risulta difficilmente perturbato da difformità litostratigrafiche del sottosuolo, come invece potrebbe avvenire per la falda profonda. Inoltre non risultano presenti nelle immediate vicinanze dell'area pozzi di emungimento, all'infuori di quelli di codesta Società, che possano produrre perturbazioni saltuarie del flusso di falda».

A ciò si aggiunga che l'amministrazione procedente ha evidenziato come il tendenziale andamento nord - sud (di fatto non smentito dalla ricorrente, la quale si è limitata a evidenziare che, sulla base degli studi geologici dell'intera zona, esso potrebbe talora mutare in un movimento da nord - nord - ovest a sud – sud – est) risulti difficilmente perturbato, nel caso di specie, dalle «difformità litostratigrafiche del sottosuolo, come invece potrebbe avvenire per la falda profonda. Inoltre non risultano presenti nelle immediate vicinanze dell'area pozzi di emungimento, all'infuori di quelli di codesta Società, che possano produrre perturbazioni saltuarie del flusso di falda».

L'assenza di una possibile contaminazione esterna al sito è, altresì, dimostrata sia dal fatto che le concentrazioni di contaminante rinvenute nel Pz Eurodolciaria, sito a circa 100 mt a nord dell'insediamento, sono

notevolmente inferiori a quelle rinvenute nello stabilimento e a valle idrogeologico dello stesso, sia dalla circostanza che il piezometro E, (intermedio tra lo stabilimento Eurodolciaria e quello della ricorrente) non ha quasi mai mostrato il superamento delle CSC: in una sola occasione (campione prelevato il 14 ottobre 2023) il laboratorio di fiducia della ricorrente ha rilevato un superamento, anche se tale risultanza non è stata confermata in contraddittorio con ARPA.

In conclusione, alla luce di quanto esposto appare del tutto verosimile che all'interno del sito della ricorrente sia presenta una contaminazione da cromo e che essa sia stata causata dall'odierna ricorrente.

3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente censura lo sviamento di potere del provvedimento impugnato che sarebbe stato emanato solo per consentire al Comune di agire in rivalsa anche nei suoi confronti per ottenere il pagamento della somma di € 2.565.000,00 (corrispondente ai finanziamenti ricevuti dalla Regione nel corso degli anni per gli interventi di MISE sulla falda), in quanto l'azione civile intentata dal Comune di ******* nei confronti di una serie di imprese che operano nella zona, tra cui l'odierna ricorrente, verrà verosimilmente respinta a causa della mancanza di un'ordinanza provinciale di individuazione del responsabile.

Il motivo è infondato.

Per giurisprudenza costante, infatti, lo sviamento di potere ricorre allorché il pubblico potere venga esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico, la cui dimostrazione richiede la sussistenza di elementi di prova precisi e concordanti «idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non bastando allegazioni che non raggiungono neppure il livello di supposizione od indizio» (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 26 luglio 2021, n. 5532).

Ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie in quanto la ricorrente si è limitata ad asserire genericamente che la Provincia avrebbe accelerato l'*iter* procedimentale al solo fine di favorire il Comune di *******, supportando, però, la propria affermazione, con delle mere illazioni inidonee ad inficiare le risultanze degli atti di causa, dalle quali si evince che il provvedimento provinciale è stato emanato all'esito di un complesso procedimento volto ad accertare se effettivamente l'odierno ricorrente fosse estraneo alla contaminazione.

A ciò si aggiunga che le ragioni dell'asserita accelerazione procedimentale sono comunque inidonee ad inficiarne gli esiti qualora, come nel caso di specie, le collusioni raggiunte siano accurate e immuni da censure di ordine logico.

- 4. In conclusione, alla luce di quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
- 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di lege, a favore della Provincia di Bergamo e in altrettanti euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di *******.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Luca Pavia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Luca Pavia

IL PRESIDENTE Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO